

**PROGETTO “Portale della trasparenza dei servizi per la salute”**

Codice CUP .....

**CONVENZIONE****TRA**

la **Regione del Veneto**, C.F. 80007580279, p. IVA 02392630279, (di seguito Ente capofila), con sede in Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia, nella persona del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale pro tempore, \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della Regione medesima, e avente poteri per il presente atto, giusta DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**E**

l'**Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali**, C.F. 97113690586 (di seguito AGENAS o anche Agenzia), con sede in via Puglie, 23 - 00187 Roma, nella persona del Presidente pro tempore, \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia medesima

**PREMESSE**

**VISTO** l'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modificazioni recante “Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421” che istituisce l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e successive modificazioni recante “Completamento del riordino dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

**VISTO** l'articolo 2, comma 357, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” a mente del quale questa Amministrazione ha assunto la denominazione di “Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n.106, recante “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183” che ha disposto, agli articoli 17, 18 e 19 il riordino dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali;

**VISTO** il Decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica e con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 31 maggio 2001, con il quale è stato approvato il Regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell'Agenzia, successivamente modificato, in attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, con il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2013;



**VISTO** il Decreto del Ministro della Salute del 4 aprile 2013 con il quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 106, è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia;

**VISTO** il Decreto del Ministro della Salute del 18 maggio 2018 con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 448, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, è stato adeguato il predetto Statuto;

**VISTO** il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 maggio 2018 con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 448, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato adeguato il predetto Regolamento di amministrazione e del personale dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali;

**VISTO** il Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2018, n. 135, con il quale viene data notizia della adozione del citato Statuto e del citato regolamento dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali;

**VISTO** l'art. 42 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (in G.U. 06/06/2020, n. 143);

**VISTO** il D.P.C.M. del 28 Ottobre 2020 con il quale il Prof. Enrico Coscioni è stato nominato Presidente dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

**CONSIDERATI** gli indirizzi della Conferenza Unificata per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, espressi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (rispettivamente Rep Atti n. 662/C.U. del 19 giugno 2003 - Rep atti n. 73/C.U. del 20 settembre 2007);

**CONSIDERATO** l'art. 7, comma 3, lett. c) dello Statuto di AGENAS che attribuisce al Consiglio di Amministrazione il compito di "definire le linee organizzative, nonché i programmi e gli obiettivi dell'Agenzia nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. g) del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (...)";

**TENUTO CONTO** degli indirizzi programmatici dell'Agenzia approvati dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 19 marzo 2015, sulla base delle proposte formulate dal Direttore Generale, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g) del d.lgs. 28 agosto n. 281, anche con riferimento alle attività del PNE;

**VISTO** il D. lgs. 19 agosto 2005, n. 195, recante "Attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale", il quale individua i principi generali al fine di garantire il diritto di accesso da parte del cittadino alle informazioni cosiddette ambientali detenute dalle Autorità Pubbliche fissandone termini, condizioni e modalità di esercizio, stabilendo, inoltre, che ogni informazione venga sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico anche attraverso mezzi di telecomunicazione e strumenti informatici, promuovendo l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;



**VISTO** il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’art. 41 relativo alla “Trasparenza del servizio sanitario nazionale” il quale ha disposto, tra l’altro che “Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all’adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” che ha dato attuazione alla delega contenuta nell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 per l’adozione di disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**VISTO** il D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

**VISTO** altresì il D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, recante “Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTO** il Patto per la Sanità Digitale, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni con Intesa del 7 luglio 2016 (Rep. Atti n. 123/CSR);

**VISTO** il Patto per la Salute 2019-2021 e, in particolare, la scheda 14 recante “Strumenti di accesso partecipato e personalizzato del cittadino ai servizi sanitari” (Rep. n. 209/CSR del 18 dicembre 2019);

**VISTA** la delibera CIPE n. 16 del 20 gennaio 2012 che ha disposto l’accantonamento di una quota del Fondo Sanitario Nazionale 2011 pari ad € 26.000.000,00 (euro ventisei milioni/00) per il finanziamento di progetti interregionali pilota in materia di comunicazione ai cittadini per l’accesso ai servizi sanitari;

**VISTA** la deliberazione (Rep. Atti. n. 20/CSR del 24/01/2013) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con la quale viene individuato nella realizzazione del “Portale della trasparenza dei servizi per la salute”, il progetto interregionale da ammettere a finanziamento con l’utilizzo di una quota di € 6.000.000,00 (euro sei milioni/00) a valere sul suddetto accantonamento di € 26.000.000,00 (euro ventisei milioni/00);

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 836 del 4 giugno 2013, con la quale è stata approvata la partecipazione della Regione del Veneto, con il ruolo di ente capofila, al progetto “Portale della trasparenza dei servizi per la salute”, nonché la collaborazione con AGENAS, quale soggetto attuatore del progetto, incaricato degli aspetti di tipo gestionale/operativo, attraverso la stipula di un’apposita Convenzione;



**VISTA** la delibera CIPE n. 84 dell'8 novembre 2013, registrata presso la Corte dei Conti il 19 febbraio 2014, con la quale viene assegnato alla Regione del Veneto l'importo di € 6.000.000,00 per la realizzazione del suddetto progetto;

**VISTA** l'approvazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 bis della legge 23 dicembre 1992, n. 662, del documento recante il progetto "Portale trasparenza dei servizi per la salute" (Rep. Atti n. 178/CSR del 29 settembre 2016);

**VISTA** la Convenzione fra la Regione del Veneto e l'AGENAS, atta a regolare i rapporti tra le parti per la realizzazione del progetto "Portale della trasparenza dei servizi per la salute", perfezionata in data 10 gennaio 2018 e della durata di 36 (trentasei mesi) decorrenti dalla data di perfezionamento, la quale all'articolo 7 prevede che l'Azienda ULSS n.7 Pedemontana eroghi all'AGENAS un finanziamento pari ad € 3.000.000,00 (tremilioni/00) suddiviso in quattro quote secondo stati avanzamento lavori;

**VISTI** il progetto esecutivo e il programma operativo del Portale della Trasparenza, allegati alla suddetta Convenzione, da cui si evince il ruolo, durante le fasi progettuali, di collaborazione, di validazione dei contenuti scientifici e progettuali, nonché di partecipazione attiva nei lavori in capo al Ministero della Salute;

**CONSIDERATO** che le attività progettuali concernenti lo sviluppo del prodotto finale del Portale della Trasparenza stanno volgendo al termine, rispettando le scadenze stabilite dal cronoprogramma progettuale in considerazione della suddetta durata;

**DATO ATTO** della nota prot. AGENAS n. 5619 dell'8 ottobre 2020 (prot. Regione del Veneto n. 429886 del 9 ottobre 2020) con la quale l'AGENAS, anche a causa delle limitazioni operative imposte dall'emergenza sanitaria Covid-19, ha chiesto alla Regione del Veneto la disponibilità all'utilizzo, nel biennio di vigenza della convenzione il residuo finanziario della suddetta Convenzione stimato in € 486.872,15 (quattrocentoottantaseimilaottocetotandue/15), che sarà oggetto di precisa quantificazione a seguito della rendicontazione finale della suddetta Convenzione, per la conduzione e la manutenzione delle applicazioni software realizzate nell'ambito del progetto;

**PRESO ATTO** della nota prot. AGENAS n. 6409 dell'11 novembre 2020 (prot. Regione del Veneto n. 481237) con la quale la Regione del Veneto ha concordato con la suddetta richiesta di AGENAS;

**RITENUTO NECESSARIO**, pertanto, al fine di realizzare le suddette attività, disciplinare i rapporti di collaborazione fra la Regione del Veneto e l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, ciascuno nel proprio ambito di competenza attraverso uno specifico atto convenzionale;

**RICHIAMATA** la L.R. Veneto n. 19 del 25 ottobre 2016 con la quale è stata istituita Azienda Zero, quale ente di governance del servizio sanitario regionale, per la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del SSR;



**RITENUTO NECESSARIO**, altresì, alla luce della previsione normativa introdotta con L.R. Veneto n. 19 del 25 ottobre 2016, al fine di realizzare le suddette attività, disciplinare di rapporti fra la Regione del Veneto e l'ente di governance regionale attraverso uno specifico atto che potrà intervenire anche successivamente alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione del Veneto e l'AGENAS;

**EVIDENZIATO** che le funzioni assegnate, in base all'art. 2 della citata legge regionale, ad Azienda Zero, è prevista “la gestione di attività tecnico - specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale, quali (...) le infrastrutture di tecnologia informatica, connettività, sistemi informativi e flussi dati in un'ottica di omogeneizzazione e sviluppo del sistema ICT”;

**VISTA** la Deliberazione n. .... del ..... con la quale la Giunta Regionale della Regione del Veneto ha delegato il Direttore dell'Area Sanità e Sociale alla sottoscrizione del presente Atto;

### **Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue**

#### **Art. 1 (Premesse e allegati)**

1. Le Parti condividono e accettano il contenuto della presente convenzione nella sua complessità e nelle singole parti di cui la stessa si compone riguardo alle finalità, agli obiettivi, alla direzione, al coordinamento scientifico e amministrativo, al finanziamento assegnato, stabilendo l'impegno alla conduzione, nei tempi e modi stabiliti, delle attività da esse previste, ognuna per quanto di propria competenza.
2. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si intendono integralmente richiamati.

#### **Art. 2 (Oggetto)**

1. Oggetto del presente atto è la conduzione operativa redazionale del “Portale della trasparenza dei servizi per la salute”, la conduzione delle infrastrutture a servizio dello stesso e la manutenzione delle applicazioni software nell'ambito del progetto stesso ripartita come segue tra i due soggetti.
2. Nello specifico, AGENAS, quale soggetto attuatore del progetto, si impegna ad eseguire le seguenti attività:
  - provvede alla conduzione operativa redazionale del “Portale della trasparenza dei servizi per la salute” aggiornando i contenuti delle pagine web e fornendo eventuale supporto alle Regioni nell'aggiornamento delle stesse;
  - si occupa della manutenzione del modulo applicativo (inclusa la banca dati) “Trova strutture” che ha la finalità di consentire al cittadino di individuare la struttura di assistenza ospedaliera o extra ospedaliera più idonea alle proprie esigenze;
  - sviluppa gli eventuali nuovi moduli applicativi che si rendessero necessari per rafforzare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto del “Portale della trasparenza dei servizi per la salute”;



- aggiorna il Ministero della Salute sullo stato di avanzamento lavori integrando gli obiettivi operativi anche sulla base di eventuali indicazioni di quest'ultimo.

3. La Regione del Veneto, quale ente capofila del progetto "Portale della trasparenza dei servizi per la salute", avvalendosi dell'ente di governance regionale Azienda Zero, istituito con L.R. 19/2016, in ragione delle competenze a tale ente trasferite, si impegna ad assicurare la conduzione dell'infrastruttura tecnologica di base a servizio del "Portale della Trasparenza dei servizi per la salute" e provvede alla manutenzione correttiva delle componenti applicative, ad esclusione del modulo applicativo di cui al comma 2 del presente articolo. I rapporti tra Regione del Veneto e Azienda Zero, con riferimento al presente progetto, saranno oggetto di apposito e successivo atto disciplinare.

### **Art. 3 (Durata, proroga e revisione)**

1. La presente Convenzione si intende perfezionata a decorrere dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della Parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

2. La durata della Convenzione è di ventiquattro (n. 24) mesi a decorrere dalla data di perfezionamento del presente Atto.

3. Le Parti possono per documentati motivi attinenti a circostanze imprevedibili, e comunque non ascrivibili all'Agenzia, con nota da inviare almeno trenta (30) giorni prima della conclusione delle attività, procedere ad una proroga dei termini di cui al presente articolo non superiore a mesi sei (n. 6);

4. L'eventuale proroga, subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di opportunità e di pubblico interesse, non costituisce comunque motivo di maggiorazione del finanziamento previsto dalla presente convenzione;

5. Qualora sopraggiungano nuovi motivi di interesse pubblico o nuove disposizioni normative, le Parti possono, ai fini della conservazione dell'atto e sempre in forma scritta, revisionare i contenuti oggettivi del presente accordo per renderli conformi al mutato assetto.

### **Art. 4 (Coordinatore del progetto e responsabili amministrativi)**

1. L'Agenzia individua nel Direttore Generale il coordinatore del progetto, il quale assicura il collegamento con la Regione del Veneto e può avvalersi di un referente per le attività da nominarsi con atto successivo.

2. La Regione del Veneto in una logica di continuità progettuale con quanto disposto nella convenzione sottoscritta fra la Regione del Veneto e l'AGENAS, atta a regolare i rapporti tra le parti per la realizzazione del progetto "Portale della trasparenza dei servizi per la salute", perfezionata in data 10 gennaio 2018, e fatta salva la disciplina dei rapporti tra Regione del Veneto e Azienda Zero che avverrà con successivo atto, nonché in ragione dell'attuale quadro normativo di cui alla citata Legge Regionale Veneto n. 19/2016, individua nel Direttore pro tempore della U.O.C. Sistemi informativi di Azienda Zero il proprio Coordinatore del progetto che può a sua volta avvalersi di un referente per le attività da nominarsi con atto successivo.



3. I soggetti individuati ai precedenti punti 1 e 2, unitamente ai referenti, assicureranno il regolare svolgimento delle attività della presente Convenzione.

4. L'Agenzia e la Regione del Veneto si riservano il diritto di identificare e nominare altri referenti operativi rispetto a quelli indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo, dandone comunicazione alla controparte a mezzo PEC.

#### **Art. 5 (Modalità di realizzazione)**

1. Le Parti si obbligano, ciascuna per gli aspetti di propria competenza, ad eseguire le attività oggetto della presente Convenzione, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa.

2. La Regione del Veneto si avvarrà, come già detto sopra, per la realizzazione delle attività progettuali dell'ente di governance regionale Azienda Zero, cui competono, giusta previsione normativa di cui alla L.R. 19/2016 le attività oggetto del progetto in argomento; potrà, inoltre, avvalersi delle proprie strutture regionali nonché degli Enti del Servizio Sanitario Regionale Veneto quali le Aziende ULSS e Ospedaliere, e gli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale veneto.

#### **Art. 6 (Obblighi e Responsabilità)**

1. L'Agenzia si obbliga alla corretta esecuzione delle attività previste dal presente atto convenzionale.

2. L'Agenzia garantisce: di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica; che il personale impiegato si uniforma ai regolamenti disciplinari di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i..

#### **Art. 7 (Finanziamento)**

1. Ai fini della realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione verrà utilizzato il residuo finanziario della Convenzione fra la Regione del Veneto e l'AGENAS, perfezionata in data 10 gennaio 2018 e atta a regolare i rapporti tra le parti per la realizzazione del progetto "Portale della trasparenza dei servizi per la salute", attualmente stimato in € 486.872,15 (euro quattrocentoottantaseimilaottocentosettandue/15), salvo successiva modifica a seguito della rendicontazione finale prodotta dall'Agenzia al termine della stessa e comunicata alla Regione del Veneto, con le modalità previste dall'articolo 7, comma 2, della Convenzione perfezionata il 10/1/2018;

2. Tale importo viene corrisposto ad AGENAS dall'Azienda ULSS n.7 Pedemontana, già incaricata dalla Regione del Veneto, con Delibera n. 836 del 4 giugno 2013, secondo le modalità di seguito indicate:

- la prima quota pari al 30% del finanziamento di cui al comma 1 a seguito della rendicontazione finale della Convenzione perfezionata il 10/1/2018, prodotta dall'Agenzia e comunicata alla Regione del Veneto, con la quale sarà formalmente quantificato l'importo suddetto;



- la seconda quota pari al 30% del finanziamento di cui al comma 1, alla scadenza del primo anno in funzione dello stato di avanzamento dei lavori. La Regione del Veneto disporrà la liquidazione della predetta quota sulla base di una dettagliata ed esaustiva relazione in merito alle attività svolte nel primo e secondo semestre di attività. Tale documentazione dovrà pervenire alla Regione del Veneto entro e non oltre i (15) quindici giorni successivi alla scadenza del primo anno di attività; per ricevere la citata quota di finanziamento l'Agenzia dovrà aver rendicontato almeno il 30% dell'intero importo finanziato, pari alla quota di acconto erogata;

- per la restante quota a titolo di saldo, pari al 40% del finanziamento di cui al comma 1, previa presentazione alla Regione del Veneto della relazione del secondo anno di attività e della rendicontazione dell'intero importo del finanziamento assegnato. Tale documentazione dovrà pervenire alla Regione del Veneto entro (15) quindici giorni successivi alla data di conclusione del progetto.

3. Le relazioni di cui ai precedenti paragrafi, unitamente alla rendicontazione dei costi, dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it) e della Direzione Generale di Azienda Zero [protocollo.azero@pecveneto.it](mailto:protocollo.azero@pecveneto.it).

4. Nel caso in cui la presentazione delle relazioni di cui ai precedenti commi non possa avvenire nei tempi prestabiliti, per motivi attinenti a circostanze imprevedibili e comunque non ascrivibili all'Agenzia, la Regione del Veneto può concedere una proroga, previa formale e motivata richiesta da parte di AGENAS.

5. Ai fini della disposizione dei pagamenti relativi, le relazioni e la rendicontazione dovranno essere approvate dal Coordinatore del progetto nominato dalla Regione del Veneto.

6. I suddetti versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente infruttifero presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato n. 150983 codice IBAN IT69U0100003245348300150983, intestato ad AGENAS.

#### **Art. 8 (Esecuzione e realizzazione delle attività del progetto)**

1. L'Agenzia, per l'esecuzione e la realizzazione di dette specifiche attività di cui alla presente Convenzione, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti a legislazione vigente e dell'articolo 7, comma 6 del D. Lgs. n.165/2001 e dall' art. 9 del Regolamento dell'Agenzia, può avvalersi oltre del personale interno, di collaboratori, nonché di esperti esterni, in possesso di adeguata preparazione ed esperienza, individuati a seguito di procedura selettiva.

2. In particolare, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3 lett. f), AGENAS si farà carico di valutare e selezionare i collaboratori nel rispetto delle procedure di cui all' art. 9 del proprio Regolamento di amministrazione e del personale, nonché del "Regolamento per il funzionamento, la tenuta e l'aggiornamento dell' albo degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori di AGENAS e per la disciplina delle procedure di conferimento degli incarichi", approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 19 marzo 2018 , al fine di garantire la massima trasparenza ed efficienza nella esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione.





3. Per le finalità istituzionali della presente Convenzione, l'AGENAS si riserva di attivare ogni altra utile iniziativa volta a rafforzare le capacità di intervento dei professionisti impegnati e/o da impegnare nelle attività di cui trattasi.

#### **Articolo 9 (Riservatezza e Trattamento dei dati personali)**

1. Le Parti si danno reciproco atto che la disciplina applicabile al fine di tutelare la riservatezza dei dati e delle informazioni connesse con la realizzazione del presente accordo, è quella delle norme nazionali vigenti e successivi adeguamenti nazionali e sovranazionali, fermo restando il diritto di ciascuna Parte di stabilire le condizioni per specifiche situazioni di trattamento, maggiormente precise.

2. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata della presente convenzione e per i successivi 12 mesi. I dati potranno essere diffusi per fini istituzionali solo in forma anonima o aggregata.

3. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

4. Il trattamento di dati personali, con special riguardo agli eventuali dati sanitari, da parte delle Parti, per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato in conformità ai vigenti principi di trattamento dei dati di cui al Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati, nonché del decreto legislativo n. 101/2018.

5. La disciplina dei "ruoli privacy" e dei correlati trattamenti con riferimento al trattamento dei dati personali che verrà realizzato per il tramite del "Portale della trasparenza dei servizi per la salute" sarà oggetto di successiva regolamentazione alla luce delle previsioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii, nonché delle Linee Guida EDPB (Comitato Europeo per la Protezione dei Dati) per i Titolari e i Responsabili del Trattamento. Si richiama, inoltre, sin d'ora la previsione contemplata all'interno di Documento Progettuale (approvato come allegato alla Convenzione del 2018) in ordine alla titolarità dei dati trattati nel portale.

6. In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, la presente convenzione è soggetta alla disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 e ss.mm.ii. e le Parti della presente Convenzione si impegnano al rispetto di tali disposizioni, nonché a quelle che dovessero sopraggiungere nel periodo di vigenza dell'atto. Per l'Agenzia Nazionale per i Servizi



Sanitari Regionali, il titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia in persona del legale rappresentante pro tempore. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali per AGENAS, è contattabile all'indirizzo mail: [responsabileprotezionedati@agenas.it](mailto:responsabileprotezionedati@agenas.it), ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (Ue) 679/2016.

#### **Art. 10 (Disposizioni in materia di normativa antimafia)**

1. Le parti dichiarano, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 ("Nuove disposizioni in materia di normativa antimafia"), di essersi uniformate all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. La mancata ottemperanza degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo è causa di risoluzione della presente convenzione.

#### **Art. 11 (Codice Unico di Progetto)**

L'Agenzia, in riferimento alla legge 136/2010 che stabilisce che "ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice unico di progetto", dovrà indicare in tutta la documentazione amministrativo-contabile riguardante il progetto il codice CUP rilasciato dal CIPE e indicato anche nella prima pagina della presente Convenzione.

#### **Art. 12 (Imposta di bollo)**

1. L'imposta di bollo, ai sensi art. 3, lett. a), D.P.R. n. 642 del 1972, come modificato dall'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, è assolta da AGENAS mediante contrassegno rilasciato dall'intermediario dell'Agenzia delle Entrate.

2. Nel presente atto, al fine di comprovare l'assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'Agenzia, si indicano i codici numerici di 14 cifre dei contrassegni utilizzati:  
n.....

#### **Art. 13 (Risoluzione e recesso)**

1. Le Parti possono chiedere, con nota formale, la risoluzione della presente Convenzione nel caso di inadempimento, di impossibilità sopravvenuta o di eccessiva onerosità, salvo in ogni caso richiedere il risarcimento del danno.

2. Le Parti possono recedere motivatamente dalla presente convenzione, con nota formale da inviare almeno trenta (30) giorni prima, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate dall'altra parte.

#### **Art. 14 (Foro competente)**

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia, salvo l'impegno delle parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

#### **Art. 15 (Comunicazioni)**



Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati: per la Regione del Veneto: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it), per l'Agenzia: [agenas@pec.agenas.it](mailto:agenas@pec.agenas.it);

**Art. 16 (Disposizioni finali)**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è il risultato di una negoziazione e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola e che in considerazione di ciò non trovano applicazione le disposizioni contenute agli artt. 1341 e 1342 c.c.
2. Il presente atto dovrà essere registrato, laddove previsto, presso i competenti organi di controllo. Ogni adempimento in materia di imposta di bollo è a carico di AGENAS.

Letto, approvato e sottoscritto.

Regione del Veneto

Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale

---

(firmato con firma elettronica qualificata)

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Il Presidente

---

(firmato con firma elettronica qualificata)

